



REGIONE SICILIANA

***Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea***

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

Via Ugo Bassi n.128 – 98123 Messina

Tel. 090/693092 – Fax 090/693311

e-mail: bonifica11@tiscali.it pec: messina@pec.consorzibonificasicilia.it



Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo

MESSINA, 10/07/2014

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
ING. EUGENIO POLLICINO**

Parte I

COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO IRRIGUO CONSORTILE

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque distribuite dal Consorzio di Bonifica 11 Messina.

Il Consorzio provvede alla realizzazione delle opere pubbliche necessarie alla distribuzione della risorsa idrica, nonché alla manutenzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle opere medesime, sulla base dei progetti approvati dalle autorità competenti.

Art. 1

Costituiscono comprensori irrigui le parti di territorio in cui ricadono i terreni che traggono beneficio dagli impianti di irrigazione realizzati o, comunque, gestiti dal Consorzio.

Art. 2

I terreni facenti parte dei comprensori irrigui sono iscritti nel Catasto irriguo Consortile.

Il Catasto irriguo Consortile è diviso in "comprensori, distretti e comizi" ed è costituito dai documenti sottoindicati:

A) Registro delle utenze, raggruppate per comune censuario nel quale sono elencati i dati di seguito riportati:

- 1) Compensorio;
- 2) Distretto, comizio o settore;
- 3) Ditta catastale con indicazione della partita catastale erariale;
- 4) Foglio di mappa;
- 5) Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
- 6) Idrante di consegna;
- 7) Contatore aziendale;

B) Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico, contenente i dati di cui al punto A.

- C) Inventario delle particelle, in ordine progressivo per foglio di mappa, contenente la ditta proprietaria limitatamente al 1° intestatario;
- D) Partitario contenente in ordine crescente le partite catastali, per ogni comune censuario interessato, con l'indicazione di foglio, particella, 1° intestatario catastale, distretto e comizio.
- E) Planimetrie catastali con indicazione della rete di distribuzione, dei nodi comiziali e degli idranti di distribuzione.

Art. 3

Gli atti catastali vengono periodicamente aggiornati d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dall'Agenzia del Territorio ovvero su richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Art. 4

Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati, recanti la firma e la indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si fonda, vanno indirizzate all'Amministrazione del Consorzio presso la sua sede di Messina in via Ugo Bassi n.128 – Messina. La relativa modulistica potrà essere reperita sul sito web del Consorzio, all'indirizzo: <http://www.consorziobonifica11me.it> e, dopo la compilazione, potrà essere trasmessa al Consorzio anche attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo: messina@pec.consorziobonificasicilia.it.

Art. 5

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di nuove opere, si determini l'ampliamento della superficie dei comprensori e/o delle zone servibili, si provvederà alla necessaria variazione del Catasto irriguo Consortile attraverso l'iscrizione dei nuovi terreni beneficiari.

Parte II

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 6

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo, in relazione agli ordinamenti colturali praticati, nei diversi comprensori irrigui, sarà consentita nei seguenti periodi dell'anno.

- *Comprensorio irriguo Piana Moio, Piana Olive-Furnari, San Paolo, Zangale, Fascia Etnea – Valle Alcantara: dal 2 Maggio al 31 Ottobre per le colture arboree; dal 1 Gennaio al 31 Dicembre*

per le colture ortive ed erbacee, per le colture iemali il periodo irriguo inizia il 31 ottobre e termina il 31 marzo.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentive di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione consortile, di anno in anno, anche su richiesta di gruppi di Consorziati.

La durata giornaliera della distribuzione dell'acqua irrigua resta stabilita normalmente in 14 ore, salvo diverse determinazioni per specifiche situazioni.

Art. 7

Passaggio delle condotte per l'approvvigionamento irriguo.

La rete di distribuzione consortile è al servizio del territorio e non dei singoli fondi.

Gli utenti, in quanto legati dal vincolo consortile, sono, quindi, tenuti a consentire il passaggio delle condotte per l'approvvigionamento di quei fondi non serviti direttamente dalle reti consortili ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

Il passaggio è dovrà essere realizzato nella maniera meno onerosa per il fondo concedente.

L'attraversamento dei fondi con le condotte dovrà essere regolato da accordi bilaterali scritti fra le parti o da atto notorio del proprietario concedente o da atto notorio dell'utente o da servitù dell'area interessata.

La consegna dell'acqua agli utenti avverrà dagli idranti ubicati nell'interno di ciascun comizio.

Art. 8

Tipologia di utenza

Le utenze irrigue consortili sono inquadrare come di seguito riportato.

1. Utenze irrigue agricole

Sono utenze irrigue agricole quelle che impiegano l'acqua in campo agricolo al servizio di fondi che per dimensione, impegno di lavoro, investimento di capitali e ammontare del reddito prodotto possono identificarsi come aziende agricole condotte da un Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto.

Le utenze irrigue agricole sono così inquadrare:

- a) **estive** quando l'acqua è destinata all'irrigazione di colture annuali o poliennali a ciclo primaverile-estivo;
- b) **iemali** quando l'acqua è destinata all'irrigazione di colture annuali o poliennali a ciclo autunno-inverno;
- c) **serre e vivai**, quando l'acqua è destinata a colture che hanno esigenze idriche continue durante tutto l'anno;
- d) **insediamenti rurali agricoli** e/o utenze zootecniche quando l'acqua è destinata all'approvvigionamento di fabbricati rurali agricoli e per gli usi zootecnici.

2. Altre utenze irrigue

Sono tutte le altre utenze irrigue che, pur essendo al servizio di terreni ricompresi nel comprensorio consortile, non sono riconducibili ai casi precedenti. Appartengono ad esse ulteriormente:

- a) **utenze fuori distretto**: sono tutte le utenze i cui terreni siano posti all'esterno dei distretti irrigui che beneficiano del servizio irriguo assicurato grazie all'allaccio ai manufatti consortili (canali, bacini, condotte di distribuzione, idranti).
- b) **utenze urbane**: sono tutte le utenze ubicate all'interno di aree urbane o urbanizzate.
- c) **utenze a consumo**: sono quelle utenze ubicate all'interno del comprensorio consortile, alle quali la risorsa idrica viene fornita a particolari condizioni contrattuali stabilite dall'Amministrazione.

L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili, qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili relativi agli anni precedenti.

Agli utenti morosi sarà sospesa la fornitura idrica sino al momento della regolarizzazione contributiva.

Art. 9

Autorizzazione all'uso dell'acqua per irrigazione

1. Utenze irrigue agricole

Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'acqua per l'irrigazione, gli utenti devono inoltrare, per ogni stagione irrigua, una richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Consorzio, alla sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina o alla sede periferica di Francavilla di Sicilia.

Tale richiesta andrà inoltrata nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 febbraio per le utenze estive, ed in quello compreso tra il 10 settembre e il 10 ottobre per le utenze iemali, salve eventuali

modifiche che nel caso verranno comunicate.

L'autorizzazione all'impiego della risorsa idrica per tutte le richieste pervenute oltre la data del 15 febbraio, per le utenze estive, o del 10 ottobre, per le utenze invernali, sarà possibile esclusivamente a seguito di atto motivato del Consorzio.

Nella domanda dovranno essere riportate le superfici da irrigare, le colture praticate e le modalità di somministrazione dell'acqua nonché gli estremi catastali delle particelle interessate all'irrigazione.

Per questa tipologia di utenza la relativa domanda deve essere presentata ogni anno.

2. Altre utenze irrigue

Per quanto riguarda questa tipologia di utenza, le richieste vanno presentate, su apposito modulo all'Ufficio utenti del distretto di competenza durante tutto l'arco dell'anno.

Le autorizzazioni concesse avranno valore poliennale e nel caso si voglia cessare l'impiego della risorsa idrica deve essere presentata tempestiva comunicazione agli uffici consortili preposti entro il 30 dicembre dell'anno in corso.

Tutti i costi relativi all'attivazione e/o alla disattivazione dell'allaccio sono da intendersi a totale carico dell'utente.

Per tutte le tipologie di utenza, al momento della domanda di iscrizione al catasto consortile o di richiesta fornitura idrica, è necessario fornire:

- tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui la risorsa idrica è destinata;
- la planimetria e la visura catastale aggiornata;
- il titolo di proprietà o contratto di affitto o similari;

Tutte le richieste presentate dovranno contenere l'esplicita accettazione senza condizioni delle norme che sono contenute nel presente Regolamento.

Art. 10

Le norme di cui innanzi valgono anche per i fittuari dei terreni iscritti nel Catasto consortile, che comprovino tale qualità con idoneo documento a norma di legge.

Art. 11

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata progettuale allo scopo di ripartire nel tempo le risorse accumulate, il Consorzio stesso adotterà, nel corso della stagione irrigua quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire

la conseguente deficienza idrica fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 12

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 13

Alle aziende dotate di più idranti nello stesso comizio è consentito di prelevare l'intera dotazione da uno o più idranti.

Nella ipotesi in cui un idrante di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste l'idrante dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il prelievo dell'acqua e il trasporto della stessa con proprie condotte fino al proprio fondo, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

Su richiesta degli utenti, il consorzio potrà realizzare ulteriori idranti di erogazione anche mediante prolungamento della rete di distribuzione, al fine di migliorare la efficienza irrigua, a condizione che questo non arrechi pregiudizio agli altri utenti e alla funzionalità della rete.

Le spese per la costruzione sia dei manufatti di distribuzione, che della connessa rete irrigua di cui al comma precedente, potranno essere a carico del richiedente; in ogni caso le opere verranno eseguite a cura del Consorzio.

Il richiedente sarà obbligato a versare al Consorzio, entro giorni dieci dalla comunicazione della concessione, il deposito dell'importo preventivo, salvo conguaglio dopo l'esecuzione l'opera. La mancanza di deposito entro il termine stabilito si intenderà come rinuncia alla concessione medesima.

Art. 14

Gruppi di consegna elettronici

I gruppi di consegna, muniti di contatore, sono affidati dal Consorzio ai singoli utenti irrigui che sono responsabili della loro gestione secondo le norme del presente Regolamento.

L'utilizzo dei gruppi di consegna è subordinato alla titolarità della tessera elettronica di prelievo, che viene consegnata all'utente dietro sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso.

In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera elettronica di prelievo consegnata all'utente, questo dovrà risarcire il Consorzio per un importo pari al costo necessario per l'acquisto di una nuova tessera.

Qualora dovesse rendersi necessario installare un nuovo gruppo di consegna, lo stesso sarà messo in opera a totali spese del Consorzio, i costi relativi all'allaccio dell'utenza alla propria linea saranno a carico degli utenti interessati, salvo diverse disposizioni da valutarsi a seguito di accertamenti tecnici.

Il personale del Consorzio avrà sempre libero accesso ai gruppi di consegna e agli idranti per verificarne l'integrità e procedere alla lettura dei consumi.

Art.15

La distribuzione irrigua, in considerazione degli ordinamenti colturali praticati, rivolti principalmente verso le colture ortive di pieno campo, irrigate con metodi di irrigazione localizzata a bassa pressione, verrà realizzata con il sistema "a domanda".

Agli utenti che, utilizzando sistemi irrigui diversi, quali l'irrigazione per aspersione, necessitano di portate e/o pressioni elevate, potranno essere assegnati turni prefissati in ragione delle superfici e delle colture irrigate per prelevare la dotazione idrica occorrente.

Durante detti turni sarà cura del personale del Consorzio garantire la disponibilità della portata e della pressione sufficiente al buon funzionamento dell'impianto.

Art. 16

La distribuzione irrigua avverrà nell'ordine stabilito dal Consorzio nel Piano di distribuzione (quadro orario). Ogni utente potrà prendere visione del quadro orario, negli orari di ufficio, presso la sede periferica di Francavilla di Sicilia e/o i Comuni di Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Castiglione di Sicilia, dove lo stesso sarà esposto 10 giorni prima dell'inizio della stagione irrigua. L'utente interessato dovrà ritirare l'estratto del quadro orario.

Eventuali osservazioni in relazione al quadro orario, andranno presentate per iscritto e specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Stabilito il quadro orario, lo stesso non può essere modificato per l'anno irriguo a cui si riferisce, tranne che per impreviste e comprovate esigenze di ordine tecnico.

Art. 17

Gli utenti che avessero da segnalare particolari esigenze in ordine al quadro orario possono comunicarle al Consorzio a mezzo raccomandata entro la fine della stagione irrigua, specificandone i motivi. Le eventuali variazioni potranno essere effettuate nella stagione irrigua successiva.

Art. 18

L'acqua da assegnare ai consorziati in base al quadro orario elaborato per l'anno irriguo, verrà consegnata ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di distribuzione. Tali manufatti vengono definiti idranti di erogazione.

Art.19

E' fatto obbligo a tutti gli utenti:

- attenersi scrupolosamente all'osservanza del quadro orario, compilato a cura del Consorzio;
- evitare dannosi rallentamenti nelle operazioni di passaggio da un determinato turno al successivo;
- iniziare l'irrigazione all'ora indicata nel quadro orario ed utilizzare il tempo assegnato in maniera da cessare l'esercizio nel momento stabilito.

Art. 20

Nelle ore sia diurne che notturne, fissate dall'orario di distribuzione ciascun utente sarà obbligato a riceversi l'acqua al punto di consegna.

Qualora nel tempo fissato l'utente non fosse in grado di completare l'irrigazione lo stesso non potrà pretendere, in nessun caso, il prolungamento dell'orario di distribuzione in suo favore.

Art. 21

Qualora l'utente si rifiuterà di prendere in consegna l'acqua nel turno e nell'orario stabilito, lo stesso perderà il diritto di irrigare in quel turno.

Art. 22

Qualora l'utente nel corso dell'anno non si serva in parte o in tutto dell'acqua di irrigazione assegnatagli, questa rimane a disposizione del Consorzio mentre resta inalterato per l'utente l'obbligo del pagamento dell'intero canone dovuto per l'acqua assegnata e non utilizzata.

Parte III

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

Art. 23

Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell'Ente, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e seguenti).

Art. 24

Il Consorzio, a norma della legge 13-2-1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni è tenuto alla manutenzione delle Opere Pubbliche di Bonifica necessarie per lo smaltimento delle acque di sgrondo o di esubero derivanti dall'irrigazione.

I proprietari consorziati sono del pari obbligati, a norma della medesima legge, alla realizzazione e manutenzione nei propri fondi, singolarmente ovvero in unione fra di essi, di fossi colatori privati al fine del recapito delle acque di esubero nella rete pubblica di bonifica.

Art. 25

I danni che dovessero essere provocati, per effetto della inadempienza dei singoli consorziati alle norme di cui all'articolo precedente, non potranno pertanto essere imputati al Consorzio, cui rimane solamente ed unicamente l'obbligo della manutenzione e dell'esercizio delle opere di interesse collettivo, siano esse destinate al servizio irriguo che allo smaltimento delle acque superficiali.

Art. 26

Il personale del Consorzio adibito alla sorveglianza, custodia ed esercizio delle opere, ove all'uopo abilitato ed autorizzato potrà elevare verbale di contravvenzione ai sensi delle norme di polizia idraulica, di cui all'art. 70 del R.D. 13/2/1933 n.215.

Art. 27

L'utente che irriga una superficie maggiore di quella dichiarata, dovrà corrispondere, oltre al tributo sull'intera superficie, un'ammenda pari al doppio del tributo irriguo limitatamente alla differenza tra superficie effettivamente irrigata e superficie dichiarata.

Art. 28

E' assolutamente vietata la cessione dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'uso dell'acqua stessa per una o due stagioni irrigue, a discrezione dell'Amministrazione consortile; i contributi irrigui

relativi all'anno in cui si accerta l'infrazione saranno quintuplicati.

Art.29

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti all'idrante di consegna. Pertanto, a valle di detta apparecchiatura cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento e di quelle relative ai vari nodi, per l'immissione dell'acqua alle prese aziendali, sono eseguite a cura del Consorzio.

Il personale addetto alla gestione ed alla manutenzione degli impianti, dovrà essere in grado di svolgere tutte le mansioni sotto elencate:

- sorveglianza degli impianti di sollevamento e della rete adduttrice e distributrice
- manovra di apertura e chiusura dei manufatti di consegna dell'acqua.

Il personale deve soprattutto sorvegliare che l'acqua sia erogata con regolarità, nel rispetto dell'orario (turno) e delle quantità previste dal quadro di distribuzione.

Ogni eventuale irregolarità deve essere tempestivamente segnalata al Responsabile della gestione del distretto irriguo.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle sue mansioni.

E' assolutamente vietato all'utente manomettere qualsivoglia opera consortile o manovrare arbitrariamente qualsiasi apparecchiatura idraulica e/o relativi accessori, quest'ultima operazione è consentita in casi eccezionali e giustificati di grave pericolo per cose e persone e comunque dovrà darsi tempestiva comunicazione al Consorzio.

Art. 30

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori.

Gli utenti che dovessero provocare danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi sono allocati nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Tutti i consorziati hanno comunque l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione o disfunzione dei manufatti e degli impianti della rete che possa

arrecare danno. Sono obbligati altresì ad effettuare quanto sia nelle possibilità per evitare o limitare il pregiudizio che possa derivare a sé o a terzi.

E' vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termine di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà l'erogazione dell'acqua a quegli utenti nei terreni dei quali si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall'impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione alla rete di distribuzione, alle relative fasce laterali di rispetto, alle prese aziendali, alle saracinesche, agli sfiati ed ogni altro manufatto degli impianti consortili, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

E' fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché di derivare acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi saranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

- dei consorziati, se la manomissione è dovuta a fatto di ignoti;
- dell'utente, se la manomissione è imputabile al medesimo, al quale verrà inoltre applicata una penale pari al 50% della spesa occorsa per il ripristino.

È fatto assoluto divieto, ai proprietari dei fondi o a terzi, di manomettere in qualsiasi modo i gruppi di consegna elettronici.

Art. 31

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro siti di accesso nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 32

Gli utenti e/o i proprietari interessati da opere consortili devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti l'esercizio irriguo e per

interventi manutentivi.

Gli utenti e/o i proprietari avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

Art. 33

L'utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all'esercizio degli impianti, un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile comportamento, al fine di conseguire i migliori risultati nella distribuzione della risorsa idrica.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Direttore Generale del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto dell'impiego della risorsa e dell'estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All'utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto per l'impiego richiesto.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con gli utenti in modo civile e corretto, a porre la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici al fine di dirimere malintesi e/o controversie che possano insorgere tra gli utenti nell'utilizzo della risorsa idrica.

Art. 34

Ciascun utente ha la responsabilità civile di ogni fatto che turbi o pregiudichi la regolare distribuzione della risorsa idrica.

Sarà passibile di penalità chi:

1. varia le disposizioni del Consorzio relative alla distribuzione dell'acqua o ne impedisce o ritarda l'esecuzione;
2. altera o danneggia gli edifici, i manufatti, i canali, le sponde o manovra arbitrariamente le paratoie e le saracinesche;
3. deriva o prende acqua fuori del turno o dell'orario assegnatogli o peggio ancora deriva l'acqua senza la necessaria autorizzazione;
4. non rispetta le distanze di protezione delle opere consortili;
5. lascia pascolare animali di qualsiasi specie (compresi quelli di bassa corte) in prossimità dei canali adduttori e delle opere ed impianti consortili (partitori, bacini, canali);
6. getta rifiuti nell'alveo dei canali;

Il Consorzio si riserva di stabilire periodicamente, sulla base di esigenze concretamente ravvisate, nuove penalità o provvedere alla modifica di quelle esistenti e di determinarne la relativa misura attraverso apposito atto deliberativo del Commissario Straordinario.

Art. 35

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal Consorzio che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

I verbali di accertamento delle infrazioni dovranno essere scritti su carta libera e dovranno contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono stati compilati;
- b) il nome, cognome e qualifica di chi lo redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente l'infrazione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare l'infrazione stessa, nonché le prove o gli indizi a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione, qualora ne esistano.
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale e le qualità del soggetto/i che ha commesso l'infrazione, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione, le dichiarazioni del contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione medesima.

Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei soggetti interessati, essere da loro stessi sottoscritte.

e) le stesse indicazioni della lettera precedente relative alle persone che a termini degli artt. 1153 e 1154 del C.C. devono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dall'infrazione;

f) l'indicazione delle cose colte in infrazione e sequestrate ove occorra;

Il verbale firmato da chi ha accertato l'infrazione, deve essere da questi trasmesso tempestivamente al Consorzio.

Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, sarà rilasciata al contravventore da parte del dipendente del Consorzio che ha elevato il verbale stesso.

Il Consorzio, ricevuto il verbale di accertamento della violazione, ratifica la contravvenzione e commina le sanzioni previste dall'art. 31 dandone comunicazione al soggetto che ha commesso l'infrazione mediante raccomandata A.R..

Il soggetto contravventore potrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Amministrazione consortile che deciderà in merito.

Le sanzioni dovranno essere versate dal contravventore al Consorzio, sotto forma di conciliazione, per un importo pari alla metà della sanzione stabilita nel presente Regolamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione o, in caso di presentazione di reclami, dalla data di ricezione della comunicazione di non accoglimento degli stessi. Trascorsi inutilmente i termini sopra descritti, l'ammontare della sanzione pecuniaria sarà iscritto, per la riscossione, nei ruoli di contribuenza di successiva emissione, maggiorato degli interessi legali.

Le sanzioni pecuniarie previste saranno utilizzate dal Consorzio per la gestione del servizio irriguo.

Art. 36

Le sanzioni pecuniarie per gli utenti recidivi saranno raddoppiate, in caso di ulteriore recidività potrà essere interrotta l'erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variabile da un minimo di trenta giorni di stagione irrigua in corso a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo la gravità della violazione.

Parte IV

CONTRIBUTI

Art. 37

Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e la spesa di esercizio.

Alle spese fisse vengono imputate le seguenti voci:

- 1) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte principali, delle reti di distribuzione e apparecchiature;
- 2) quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- 3) ammortamento o accantonamento per mezzi meccanici;
- 4) spese per aggiornamento Catasto irriguo;
- 5) quota parte delle spese relative alla telefonia mobile o fissa degli impianti irrigui;

Alle spese di esercizio vengono ascritte:

- 1) rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto al comparto irriguo;
- 2) spese relative ai mezzi di trasporto, materiali e noli inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
- 3) quota parte delle spese relative alla telefonia mobile o fissa degli impianti irrigui;
- 4) spese relative al personale stagionale e personale d'ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
- 5) spese di contenzioso e risarcimento danni.

A ciascuna delle suddette spese sarà aggiunta una quota spese generali, che viene fissata nella percentuale forfettaria del 10% salvo variazioni da determinarsi anno per anno.

Art. 38

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione.

Art. 39

I preventivi e i consuntivi di gestione, saranno approvati con apposita delibera consortile che stabilisce inoltre, sulla base dei preventivi di gestione, e sul criterio adottato per il calcolo dei contributi d'esercizio, una quota d'acconto da versare all'atto della sottoscrizione della concessione irrigua e, per le concessioni poliennali, prima dell'inizio dell'erogazione idrica stagionale.

Art. 40

Sulla base dei consuntivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi.

Detti contributi saranno ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui,

in ragione di ettaro servibile e beneficio, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua.

Art. 41

Dal consuntivo di gestione sarà desunta la misura dei contributi di esercizio, che verranno ripartiti sugli utenti in ragione dei consumi registrati al contatore, negli impianti dotati di apparecchiature di controllo dei volumi erogati e/o in base agli ettari irrigati negli impianti con distribuzione turnata.

Negli impianti con distribuzione dell'acqua **alla domanda** i contributi a carico degli utenti verranno specificamente calcolati nel modo sottoindicato:

- per i volumi assegnati con regolare contratto, sottoscritto dal Consorzio e dall'utente, verrà applicato un prezzo base al mc fissato annualmente dal Consorzio, in via preventiva e salvo conguaglio secondo le risultanze del consuntivo di gestione di cui all'art. 36, approntato al termine dell'esercizio irriguo;

- per i consumi eccedenti la dotazione idrica contrattuale e per i quali l'utente non abbia provveduto al relativo pagamento entro la data di inizio della successiva stagione irrigua, verrà applicato un prezzo maggiorato del 50% rispetto a quello base.

Qualora siano riscontrati guasti, manomissioni o rimozione dei sigilli dei contatori o dei gruppi di consegna ascrivibili agli utenti, tali da rendere impossibile o inattendibile la quantificazione dei prelievi effettuati, i consumi saranno determinati dal Consorzio sulla base delle superfici irrigate e delle colture praticate, come di seguito indicato:

- **per le colture arboree** (vite, mandorlo, pesco, olivo, ecc.) verrà applicato un importo pari ad un consumo di mc 1000 per ettaro e per anno al prezzo maggiorato;

- **per le colture ortive** verrà applicato un importo pari ad un consumo di mc 3000 per ettaro e per anno al prezzo maggiorato.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accertare la corrispondenza delle superfici e delle colture irrigate con quanto dichiarato dall'utente all'atto della sottoscrizione del contratto irriguo, provvedendo, qualora fossero riscontrate sostanziali variazioni, ad applicare sulle superfici eccedentarie la tariffa unitaria maggiorata come sopra indicato, dandone comunicazione per iscritto all'utente interessato.

Qualora siano riscontrati prelievi di acqua effettuati senza la preventiva domanda di utenza, fatte salve le eventuali sanzioni previste dal Regolamento irriguo, sarà applicata la tariffa maggiorata come sopra specificato.

L'addebito verrà comunicato con raccomandata al proprietario del fondo in questione, che sarà ritenuto fruitore dell'irrigazione fino a presentazione di regolare istanza e alla sottoscrizione di regolare contratto di fornitura idrica per uso irriguo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di applicare tariffe diverse suddivise in fasce crescenti per prelievi superiori alle dotazioni prefissate o per eventuali turni supplementari richiesti dall'utente e concessi dall'Ente.

In caso di irrigazioni di soccorso, il contributo verrà commisurato alle superfici irrigate e al numero dei turni di erogazione.

Art. 42

Il Consorzio è espressamente autorizzato, in caso di morosità nel pagamento di canoni arretrati, a sospendere o rifiutare in qualsiasi momento la fornitura di acqua.

Art. 43

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono completate da quelle del Codice Civile, dallo Statuto consortile e da ogni altra disposizione di legge.

Art. 44

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione con delibera consortile del Commissario Straordinario.